CRIMINALITA ORGANIZZATA

Enciclopedia Italiana - IX Appendice (2015)

di Nicola Gratteri, Antonio Nicaso

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. - La rete strutturale e organizzativa delle mafie. Capacità relazionale e ricerca del consenso. Capacità organizzativa e costruzione culturale-ideologica. Capacità imprenditoriale e uso della violenza. L'aspetto normativo. I patrimoni delle mafie e la gestione dei beni sequestrati. Commissioni per lo studio di nuove norme.

In Italia la c. o. indica qualcosa di molto più complesso di un semplice gruppo di criminali che si associano per trarre profitto dalla commissione di reati. Essa presuppone l'esistenza di una struttura gerarchicamente organizzata in grado di perpetuarsi e rigenerarsi grazie alla coesione di legami interni e alla forza di relazioni esterne. Le organizzazioni criminali che in Italia più di tutte sono riuscite a trasformare la forza fisica in forza sociale e la violenza individuale in violenza relazionale sono Cosa nostra, camorra e 'ndrangheta. Delle tre quella più potente è la 'ndrangheta, quella più antica è la camorra e quella più conosciuta nel mondo è Cosa nostra. Definite anche associazioni mafiose, gestiscono attività illecite che vanno dal traffico di droga al riciclaggio di denaro, dall'estorsione all'usura, dal gioco d'azzardo alle truffe, spesso e sempre più massicciamente con l'impiego di nuove tecnologie.

Hanno subito condanne per associazione mafiosa anche organizzazioni criminali come la Sacra corona unita in Puglia, la mafia dei basilischi in Basilicata e la mafia del Brenta in Veneto

Molte delle mafie presenti in Italia hanno collegamenti internazionali. La 'ndrangheta, per es., ha contatti con i cartelli della cocaina in America Latina e con organizzazioni criminali serbo-montenegrine in Europa. Cosa nostra siciliana è collegata all'omologa organizzazione criminale statunitense, mentre la camorra vanta forti legami con le Triadi cinesi soprattutto nella gestione dei marchi contraffatti.

La rete strutturale e organizzativa delle mafie. – *Capacità relazionale e ricerca del consenso* . – Le associazioni mafiose non sono fenomeni estranei al contesto sociale, né tantomeno marginali o patologici. Piuttosto, come descrive efficacemente la Corte di cassazione, «sono tali perché hanno relazioni con la società civile» (sentenza 29 apr. 2014 nr. 17894). La cronaca degli ultimi 150 anni racconta di parlamentari costretti a dimettersi, di consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose, di magistrati finiti in galera, di uomini delle forze dell'ordine condannati per aver favorito i clan e di bancari coinvolti in inchieste sul riciclaccio di denaro (tabella). Si tratta di un patrimonio di 'nessi' da sempre funzionale al controllo del territorio e alle logiche di potere, senza il quale le associazioni mafiose morirebbero soffocate. Sono proprio le relazioni esterne, infatti, a costituire «uno dei fattori che rendono forti le associazioni e che spiegano perché lo Stato non sia ancora riuscito a sconfiggerle» (sentenza 29 apr. 2014 nr. 17894).

La ricerca del consenso è una condizione imprescindibile per ottenere riconoscimento e legittimazione sociale. Le associazioni mafiose non costituiscono il prodotto di una mentalità e di un territorio, ma sono piuttosto il risultato di relazioni e collusioni che possono provare a stringere anche lontano dai territori di origine. Fare economia con la violenza è oggi un dato di fatto sia al Nord sia al Sud. Il rapporto delle associazioni mafiose con il territorio si struttura, in particolare, in termini di ricerca del consenso. «Del resto, ciò che distingue la criminalità comune dalla criminalità mafiosa è la capacità di quest'ultima di fare sistema, di creare un medesimo blocco sociale con esponenti della classe dirigente locale, di creare rapporti tra le classi sociali, di costruire rapporti di reciproca convenienza.

Distribuzione organizzazioni criminali

Si tratta di legami strumentali, poco stabili, privi di contenuto affettivo (a differenza dei legami che si instaurano tra gli appartenenti all'associazione), ma che creano obbligazioni reciproche estremamente vincolanti» (Tribunale di Milano, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip Simone Luerti nell'operazione denominata Insubria, 14 nov. 2014, p. 65).

***Capacità organizzativa e costruzione culturale-ideologica*. – Le associazioni mafiose sono dotate di una struttura stabile, duratura e capace**

di indicare compiti e gerarchie. La struttura può essere: a sviluppo verticale, come nel caso di Cosa nostra, cioè di tipo militare con al vertice un capo dei capi cui spetta l'ultima parola su tutto; oppure a sviluppo orizzontale, come nel caso della 'ndrangheta, cioè di tipo unitario-federalistico, con clan egemoni sul proprio territorio coordinati da un organismo di raccordo che ha il compito di garantire l'applicazione delle regole e le modalità di affiliazione, oltre che di stabilire strategie criminali comuni.

Le associazioni mafiose dispongono di codici, miti, riti, simboli e linguaggi, anche non verbali, come i tatuaggi. Grazie a questa complessa costruzione culturale e ideologica i mafiosi legittimano la violenza, convinti di essere uomini di onore, cioè gente in grado di aggiustare le cose, di mantenere l'ordine e di far garantire i diritti e la giustizia, piuttosto che delinquenti adusi a ogni efferatezza.

***Capacità imprenditoriale e uso della violenza*. – Quasi tutte le associazioni mafiose sono ormai strutturate su modelli riconducibili a quelli dell'impresa. La dimensione economica non garantisce soltanto l'accumulo di ricchezze, ma rafforza ed espande l'organizzazione criminale attraverso l'acquisizione di posizioni sempre più dominanti in seno al tessuto economico. Le associazioni mafiose operano come vere e proprie imprese illecite, producendo effetti dirompenti sull'economia legale, sulle regole del mercato, sull'iniziativa economica privata (**
fig. 2
).

Investimenti organizzazioni criminali Consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose al lordo dei decreti annullati

La violenza è il capitale iniziale, la risorsa primaria che consente di eliminare ogni forma di competizione. Ottenuto il controllo del territorio, è possibile fare a meno della violenza, utilizzando metodi persuasivi basati su scambi di favori, come nel caso di appalti pubblici in cambio di voti. La corruzione è una delle caratteristiche fondamentali delle associazioni mafiose, tanto da ritenere che possa esistere corruzione senza mafie, ma che non sia dato di pensare alle mafie senza corruzione. Come ha rilevato la Corte di cassazione, a causa della fama acquistatasi con atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacolasse l'attività, le associazioni mafiose «sono ormai in grado di incutere timore per la loro stessa

esistenza, generando in coloro con cui vengono in contatto una condizione di assoggettamento, cioè di sottomissione incondizionata, e un conseguente atteggiamento di omertà, cioè di reticenza e di rifiuto di collaborare con gli organi inquirenti, dettato dalla esperienza di ritorsioni e rappresaglie in danno dei trasgressori della regola del silenzio» (sentenza 5 maggio 2013 nr. 951).

Gli attentati del 1992 hanno dimostrato la potenzialità eversiva di alcune associazioni mafiose, in particolare Cosa nostra, tanto da costituire una minaccia per la sicurezza dello Stato e l'ordinamento democratico costituzionale. In Italia ai Servizi di *intelligence* è stato affidato il compito di estendere l'attività informativa anche nei confronti del crimine organizzato: un lavoro importante per contrastare tanto la criminalità mafiosa quanto quella terroristica, che trovano nel traffico di droga un punto di intersezione.

L'aspetto normativo. – La l. 13 sett. 1982 nr. 646, varata subito dopo l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha introdotto l'art. 416 *bis*
del codice penale che identifica una forma specifica di associazione per delinquere, quella di stampo mafioso. La norma consente di colpire tutte le associazioni che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per «acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici», al fine di «realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri», e per influire sulle competizioni elettorali. A seguito dell'entrata in vigore della l. 5 dic. 2005 nr. 251 (cd. legge ex Cirielli) e del d. legisl. 23 maggio 2008 nr. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008 nr. 125, l'art. 416
bis
ha subito un inasprimento del regime sanzionatorio a esso applicabile. Gli incrementi di pena trovavano giustificazione nell'esigenza di non vedere diminuiti i termini di prescrizione allora applicati, secondo il nuovo regime introdotto dalla citata l. 251/2005 (basato sul calcolo della pena edittale massima).

Il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (1992) ha dato l'avvio a un'efficace azione di contrasto e repressione della c. o. associata a una produzione normativa all'avanguardia, sia sul versante sanzionatorio sia su

quello della prevenzione, che continua tutt'oggi. Severe pene detentive hanno dimostrato di poter provocare lo scompaginamento delle cosche criminali dal momento che demoliscono quell'apparenza di impunità di cui pervicacemente continua ad avvalersi il potere mafioso.

L'efficacia delle misure volte a privare le organizzazioni criminali delle risorse economiche reperite tramite le attività illecite e gli strumenti normativi per la confisca di questi patrimoni hanno consentito l'acquisizione di ingenti ricchezze. Il problema attuale, a livello investigativo e normativo, è quello di colpire le associazioni mafiose anche fuori dal contesto nazionale, a causa del mancato riconoscimento del reato associativo.

Con la l. 16 marzo 2006 nr. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001») è stata riconosciuta formalmente da parte del nostro ordinamento l'esistenza di una criminalità che – attraverso modelli organizzativi più o meno sofisticati – si è ormai globalizzata per la sua capacità di estendersi in più di uno Stato, violandone le leggi. La volontà della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000) era proprio quella di 'omologare' tra i Paesi aderenti le fattispecie associative che nell'ordinamento italiano erano già da tempo previste.

Il 6 settembre 2011 è stato emanato il d. legisl. nr. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136». Il provvedimento è stato preceduto da corpose innovazioni volute dal governo nell'ambito delle politiche per la sicurezza promosse a partire dal 2008. Il codice opera, tra l'altro, una rivisitazione sistematica della disciplina normativa dedicata alle misure di prevenzione. I criteri che hanno improntato l'attività di redazione del codice antimafia sono, tra gli altri, quelli della razionalizzazione, della semplificazione e del coordinamento della normativa vigente. Il codice antimafia è stato oggetto di ulteriori modifiche apportate dal legislatore nel 2012, in particolare con il decreto correttivo al codice antimafia approvato con d. legisl. 15 nov. 2012 nr. 218 (limitatamente alla disciplina dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e del rilascio della

documentazione antimafia) e con la legge di stabilità 2013 (l. 24 dic. 2012 nr. 228), intervenuta su taluni profili disciplinatori della confisca. Di recente, sempre nell'ottica di un efficace contrasto alla c. o., è stato introdotto il reato di autoriciclaggio (l. 15 dic. 2014 nr. 186, art. 648 *ter*.1 c.p.).

I patrimoni delle mafie e la gestione dei beni sequestrati. – *Commissioni per lo studio di nuove norme*. – Dal 2013 sono state istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delle commissioni per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità. Con decreto del 7 giugno 2013 il presidente del Consiglio Enrico Letta ha istituito la prima di queste commissioni, presieduta dal segretario generale della Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, magistrato del Consiglio di Stato. Nel rapporto conclusivo elaborato dalla commissione si è evidenziato come la c. o. rappresenti un ostacolo importantissimo alla crescita di qualunque sistema, poiché offre «beni e servizi illegali» e dispone «di un'organizzazione stabile con proprie risorse (umane, finanziarie, di capitali), che opera nelle attività illegali con una ben definita identità collettiva, regole interne, basate sulla violenza ma con obiettivi non dissimili dalle imprese lecite, legati al profitto» (*Per una moderna politica antimafia*, 2014, p. 2). La dimensione sovranazionale ne è divenuta una caratteristica rilevante e preoccupante. Secondo le Nazioni Unite, si ricorda nel rapporto, «il crimine organizzato è una delle principali minacce alla sicurezza umana, che impedisce lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale delle società nel mondo» (*Per una moderna politica antimafia*, 2014, p. 2). A seguire, la relazione ha esaminato criticamente i temi concernenti l'aggressione ai patrimoni delle mafie e la gestione dei beni sequestrati, il rapporto tra criminalità ed economia, criminalità e istituzioni, criminalità e contesto sociale.

Con d.p.c.m. del 30 maggio 2014 è stata istituita una nuova commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, presieduta da Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria. L'obiettivo della commissione è quello di elaborare un sistema organico di nuove regole in grado di incidere in modo efficace nella lotta alla c. o., una riforma complessiva che prevede la modifica di 95 articoli di legge tra codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario.

Bibliografia: Sulla criminalità organizzata in generale: S. Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, Milano 1999, 20093; A. Becchi, *Criminalità organizzata. Paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose in Italia*, Roma 2000. Sulla ’ndrangheta: N. Gratteri, A. Nicaso, *Fratelli di sangue*, Milano 2009; N. Gratteri, A. Nicaso, *Dire e non dire. I dieci comandamenti della ’ndrangheta nelle parole degli affiliati*, Milano 2012. Sulla camorra: I. Sales, *La camorra, le camorre*, Roma 1988, 19932; F. Barbagallo, *Storia della camorra*, Roma-Bari 2010. Su Cosa nostra: S. Lupo, *Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni*, Roma 1993, 19962; U. Santino, *La mafia interpretata. Dilemmi, stereotipi, paradigmi*, Soveria Mannelli 1995; G.C. Marino, *Storia della mafia*, Roma 1998, 20105. Sul sistema giudiziario e sulle proposte di riforma: N. Gratteri, *La giustizia è una cosa seria,* conversazione con A. Nicaso, Milano 2011.